

REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI

Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento

CAMPAGNA 2017

Procedure per la gestione del sostegno accoppiato facoltativo

INDICE

1	AIUTI PREVISTI DAL SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO.....	3
2	SETTORE ZOOTECNIA.....	3
2.1	Sostegno specifico per il settore latte.....	3
2.1.1	Bovini da latte.....	3
2.1.2	Bovini da latte in zone montane.....	4
2.1.3	Bufale di età superiori a 30 mesi.....	5
2.2	Sostegno specifico per il settore carne bovina.....	5
2.2.1	Vacche nutrici iscritte nei Libri genealogici o registro anagrafico.....	5
2.2.2	Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza.....	5
2.2.3	Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte ai LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti alla BDN come allevamenti da latte.....	6
2.2.4	Bovini macellati.....	6
2.2.4.1	Capi bovini macellati di età compresa tra 12-24 mesi, allevati per almeno 6 mesi.....	6
2.2.4.2	Capi bovini macellati:.....	6
2.3	Sostegno specifico per il settore ovi-caprino.....	7
2.3.1	Agnelle da rimonta.....	7
2.3.2	Capi ovis e caprini IGP macellati.....	7
3	SETTORE SEMINATIVI.....	8
3.1	Sostegno specifico per il settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose.....	8
3.1.1	Premio specifico per la soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna).....	8
3.1.2	Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).....	9
3.1.3	Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio).....	9
3.1.4	Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).....	9
3.2	Sostegno specifico per il settore riso.....	10
3.3	Sostegno specifico per il settore barbabietola da zucchero.....	10
3.4	Sostegno specifico per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione.....	10
4	SETTORE OLIVICOLTURA.....	11
4.1	Sostegno per il settore olio da oliva.....	11
4.1.1	Superfici olivicole (in Liguria, Puglia e Calabria).....	11
4.1.2	Superfici olivicole (in Puglia e Calabria) caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%.....	12
4.1.3	Superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità.....	12

1 AIUTI PREVISTI DAL SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO

Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà.

Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione. Assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi.

È prevista la concessione di un sostegno specifico agli agricoltori per i seguenti settori:

- a) latte;
- b) carne bovina;
- c) ovi-caprino;
- d) frumento duro;
- e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);
- f) riso;
- g) barbabietola da zucchero;
- h) pomodoro destinato alla trasformazione;
- i) olio d'oliva.

L'aiuto erogato per il sostegno accoppiato è un aiuto diretto ed ad esso si applicano dunque le disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la condizionalità.

Per beneficiare degli aiuti è necessario presentare la domanda "UNICA" che deve essere riferita ad almeno 3 UBA per le misure: premi per il settore latte, per il settore carne bovina e settore ovi-caprino, ed ad almeno 5000 mq per il sostegno accoppiato previsto per gli altri settori.

I suddetti limiti non sono stabiliti per singolo settore, pertanto, possono concorrere rispettivamente, i capi da latte, i bovini da carne e gli ovi-caprini considerati nel loro complesso ai fini del raggiungimento delle tre UBA e le superfici per i premi agli altri settori, considerati nel loro complesso, ai fini del raggiungimento dei cinquemila metri quadrati.

2 SETTORE ZOOTECNIA

2.1 Sostegno specifico per il settore latte

2.1.1 Bovini da latte

La quota pari al 18,78% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi **alle vacche da latte**:

- a. che abbiano partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000

e

- b. appartenenti ad allevamenti che rispettino, nell'anno di presentazione della domanda, almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35%.

Nel caso in cui siano in regola due parametri di cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20%.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

2.1.2 Bovini da latte in zone montane

La quota pari al 2,44% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata **per premi aggiuntivi alle vacche** associate, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento dei premi aggiuntivi e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Le vacche che hanno beneficiato dei premi di cui sopra sono escluse dai premi per il settore carne.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari devono essere eseguite le analisi richieste presso i laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore. Le procedure per le determinazioni analitiche dovranno essere quelle già effettuate nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 - *sezione IX: latte crudo e prodotti lattiero-caseari trasformati/capitolo I: latte crudo - produzione primaria/III: criteri per il latte crudo al punto 3. a) i)* - che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Il rispetto di ogni parametro qualitativo è comprovato dalla verifica della media geometrica annuale ottenuta da almeno due certificazioni analitiche effettuate per ogni mese sui campioni di latte prodotto o consegnato.

In caso di allevamenti ubicati in territorio montano ovvero per allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi dell'articolo 16, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, la media annuale può essere effettuata sulla base di una certificazione analitica per mese, ad eccezione delle aziende che conducono animali per l'alpeggio. Queste ultime aziende sono, per la durata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi, esentate dalla effettuazione delle relative certificazioni analitiche.

Per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte, non sono richieste analisi.

Le campionature o le certificazioni analitiche dovranno essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti come stabilito dal DM 7 aprile 2015.

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede inoltre i seguenti controlli per ciascuna azienda riferita al richiedente:

- dalla BDN

1. che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo;

- dall'esame della documentazione fornita a supporto della richiesta di aiuto (o altre fonti a

disposizione degli organismi pagatori):

1. che le analisi siano state trasmesse all'AVEPA, secondo le modalità dallo stesso definite, al fine di consentire il controllo della corrispondenza tra i dati immessi a sistema e quelli riportati sui certificati;
2. i valori delle analisi siano nei limiti previsti:
 - che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di cellule somatiche (per ml) sia inferiore a 300.000;
 - che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi tenore di germi a 30° (per ml) sia inferiore a 40.000;
 - che la media aritmetica semplice sui dati delle analisi relative al tenore di materia proteica non sia inferiore a 3,35%;
 - che, in caso di verifica con risultato negativo in uno delle precedenti lettere a), b) e c), il parametro risultato non conforme sia comunque ricompreso nei limiti sotto riportati:
 - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
 - tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
 - tenore di materia proteica non inferiore a 3,20%.

La mancanza di uno o più dei tre requisiti elencati comporta l'esclusione dall'aiuto.

2.1.3 Bufale di età superiori a 30 mesi

La quota pari allo 0,88% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi alle **bufale di età superiore ai trenta mesi** che partoriscono nell'anno e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle bufale ammissibili al sostegno nell'anno considerato. L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto.

2.2 Sostegno specifico per il settore carne bovina

2.2.1 Vacche nutrici iscritte nei Libri genealogici o registro anagrafico

La quota pari al 8,18% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura **premi alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine**, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

2.2.2 Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza

La quota pari allo 0,52% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi aggiuntivi alle vacche nutrici iscritte a LLGG delle razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, Podolica e Piemontese, facenti parte di allevamenti che

aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino (IBR).

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

2.2.3 Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte ai LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti alla BDN come allevamenti da latte

La quota pari al 1,75% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura **premi alle vacche nutrici NON** iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti NON iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

2.2.4 Bovini macellati

2.2.4.1 Capi bovini macellati di età compresa tra 12-24 mesi, allevati per almeno 6 mesi

La quota pari al 0,88% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura **premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi** e allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

I capi che hanno beneficiato del premio "Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA" sono esclusi dai premi "Bovini macellati" e dai premi per il settore latte.

Qualora lo stesso capo sia richiesto in pagamento da due soggetti, il capo non può essere pagato, salvo rinuncia da parte di uno dei richiedenti.

2.2.4.2 Capi bovini macellati:

- **di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati per almeno 12 mesi;**
- **di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale;**
- **di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti;**
- **capi bovini macellati di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.**

La quota pari al 15,18% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura **premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi** e allevati

presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, certificati a denominazione di origine (DOP) protetta o indicazione geografica protetta (IGP) di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 ovvero appartenenti ad allevamenti aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti, ovvero allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici (12) mesi prima della macellazione.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

I capi che hanno beneficiato del premio "Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA" sono esclusi dai premi "Bovini macellati" e dai premi per il settore latte.

Qualora lo stesso capo sia richiesto in pagamento da due soggetti, il capo non può essere pagato, salvo rinuncia da parte di uno dei richiedenti.

2.3 Sostegno specifico per il settore ovi-caprino

2.3.1 Agnelle da rimonta

La quota pari al 2,03% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura **premi alle agnelle**, identificate e registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004.

Al fine di garantire la competitività degli allevamenti ovis, particolarmente minacciati dal diffondersi della scrapie, beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta malattia e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alle scrapie.

La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue:

- a. il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;
- b. il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento è considerato raggiunto (allevamenti dichiarati indenni). L'obiettivo di risanamento è considerato raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o monta siano stati impiegati da almeno 10 anni esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle agnelle da rimonta ammissibili.

Sono esclusi dal premio gli allevamenti che, avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda, scendono di livello per il quale lo status di resistenza alle scrapie non può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV, del decreto del ministero della salute 25 novembre 2015.

L'articolo 4, comma 7 del DM 20 marzo 2015, n. 1922, stabilisce che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

2.3.2 Capi ovis e caprini IGP macellati

La quota pari all'1,18% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura **premi a capi ovis e caprini macellati**.

Al fine di indirizzare le attività di allevamento verso forme che garantiscano un maggiore equilibrio economico e contribuiscano, pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali, ambientali e paesaggistiche derivanti dall'abbandono di una tipologia di allevamento che concorre in maniera determinante alla conservazione dei pascoli permanenti in quota, beneficiano dei premi di cui al comma 5 i capi certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

L'importo del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di capi macellati e ammissibili.

L'articolo 4, comma 7 del DM 20 marzo 2015, n. 1922, stabilisce che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN). Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto.

NOTA BENE: la **SCHEDA ACCOPPIATO ZOOTECNIA** ripropone le tipologie di intervento ammissibili al premio sulla base di quanto indicato nella scheda **ALLEVAMENTI** del fascicolo aziendale (fonte dati BDN). L'azienda dovrà pertanto impegnare gli allevamenti relativi per i quali si intende richiedere il sostegno accoppiato. Nei casi previsti dovrà anche essere aggiornata la **SCHEDA DATI AGGIUNTIVI**.

Codice ASL	Denominazione	Specie	Indirizzo	Località	Comune	Impegnato
						<input type="checkbox"/> Sel. tutti

3 SETTORE SEMINATIVI

3.1 *Sostegno specifico per il settore frumento duro, colture proteiche e proteginose*

3.1.1 *Premio specifico per la soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna)*

La quota pari al 2,11% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi alla coltivazione di soia, in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, con i seguenti limiti:

- l'intera superficie per i primi cinque ettari;
- per la superficie eccedente il limite di cui alla lettera a), il 10% della superficie.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

3.1.2 Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

La quota pari al 14,54% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alla coltivazione di frumento duro, in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili. Il premio è concesso per ettaro di superficie a frumento duro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

3.1.3 Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio)

La quota pari al 3,03% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alla coltivazione, in Toscana, Umbria, Marche e Lazio, delle **colture proteaginose**, in particolare di girasole, colza, cartamo, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili. Il premio è concesso per ettaro di superficie di proteaginose, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture proteaginose e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai.

Le colture che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

3.1.4 Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

La quota pari al 2,52% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alla coltivazione, in Abruzzo, Molise Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, **di leguminose da granella**, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai.

Le colture che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

3.2 Sostegno specifico per il settore riso

La quota pari al 4,86% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura **premi alla coltivazione del riso**.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari coltivati a riso.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

3.3 Sostegno specifico per il settore barbabietola da zucchero

La quota pari al 3,68% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura **premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero**.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari ammissibili.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena della radice a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

La Domanda Unica dovrà contenere il riferimento ai contratti che dovranno essere allegati secondo le modalità stabilite dal DM 18 novembre 2014 n. 6513 e s.m.i.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

3.4 Sostegno specifico per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione

La quota pari al 2,41% destinata al finanziamento del sostegno è assegnata alla misura **premi alla coltivazione del pomodoro da destinare alla trasformazione**.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari ammissibili.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a pomodoro seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Le colture che non raggiungono la fase di piena maturazione del frutto a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

La Domanda Unica dovrà contenere il riferimento ai contratti che dovranno essere allegati secondo le modalità stabilite dal DM 18 novembre 2014 n. 6513 e successive modifiche.

Nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori, i contratti di trasformazione del pomodoro dovranno essere informatizzati a cura dell'Organizzazione di produttori di riferimento, secondo le modalità organizzative definite dall'organismo di coordinamento.

Qualora si verifici una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Per tutto il settore seminativi (frumento duro, colture proteiche e proteaginose, riso, barbabietola da zucchero e pomodoro), ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il soggetto interessato renda disponibile all'AVEPA, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. A tal fine, si precisa che la documentazione giustificativa utilizzabile è quella rilasciata da uno dei soggetti autorizzati di seguito specificati, per le casistiche di propria competenza nella quale venga individuato espressamente il luogo interessato:

- uffici regionali dell'agricoltura;
- uffici decentrati provinciali dell'agricoltura;
- Comunità montane;
- Guardia forestale;
- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, regionale e provinciale;
- uffici comunali;
- libero professionista agronomo, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale, che depositi;
- perizia asseverata.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del regolamento (UE) n. 640/2014, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

NOTA BENE: la SCHEDA ACCOPPIATO SUPERFICI ripropone le colture ammissibili al premio sulla base di quanto indicato nel piano di coltivazione. L'azienda dovrà pertanto impegnare le superfici relative alle tipologie di colture per le quali intende richiedere il sostegno accoppiato.

Nei casi previsti dovrà anche essere aggiornata la SCHEDA DATI AGGIUNTIVI.

4 SETTORE OLIVICOLTURA

4.1 Sostegno per il settore olio da oliva

4.1.1 Superfici olivicole (in Liguria, Puglia e Calabria)

La quota pari al 9,44% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alle **superfici olivicole** in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.

4.1.2 Superfici olivicole (in Puglia e Calabria) caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%

La quota pari al 2,84% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alle **superfici olivicole**, situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.

La pendenza media è rilevata per singolo appezzamento e non si riferisce alla media aziendale delle superfici olivetate.

4.1.3 Superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità

La quota pari al 2,75% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alle **superfici olivicole**, coltivate secondo le normali pratiche colturali, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale.

I requisiti sono soddisfatti per le superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità. Per "sistemi di qualità" si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Ai fini del percepimento dell'aiuto è necessario che la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP e che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce. Tale ultimo requisito deve essere attestato dall'Organismo di certificazione competente in un certificato che il richiedente l'aiuto deve rendere disponibile all'AVEPA, secondo le modalità dallo stesso definite.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.

NOTA BENE: la SCHEDA ACCOPPIATO SUPERFICI ripropone le colture ammissibili al premio sulla base di quanto indicato nel piano di coltivazione. L'azienda dovrà pertanto impegnare le superfici relative alle tipologie di colture per le quali intende richiedere il sostegno accoppiato. Nei casi previsti dovrà anche essere aggiornata la SCHEDA DATI AGGIUNTIVI.